

# COMUNE DI TORGNON

## COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

**Deliberazione**  
**del Consiglio Comunale n. 21**  
**verbale prot. n. 6861/2022**

**Oggetto: Analisi periodica assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni.**

L'anno duemilaventidue ed il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore nove e minuti trenta, nella sala delle adunanze, in presenza, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Engaz Lorena	Sindaco	x		
Carrus Maurizio	Consigliere	x		
Chatrian Aldrin	Consigliere	x		
Montoverd Gérard	Consigliere		x	
Perrin Davide	Consigliere	x		
Perrin Stefano	Consigliere/VS	x		
Rey Giorgio	Consigliere	x		
Varallo Alberto	Consigliere		x	
Vesan Elena Martina	Consigliere	x		

Totale Presenti: 7

Assume la presidenza la Sindaco Sig.ra Lorena ENGAZ.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 10:40 del medesimo giorno.

**Oggetto: Analisi periodica assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
**nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo**

**PRESO ATTO** della seguente proposta di deliberazione;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e cioè:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero 2) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...),

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**ATTESO** pure che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico - sportiva, eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili

**RILEVATO** che per effetto del combinato disposto degli artt. 20 e 24 T.U.S.P., successivamente alla ricognizione straordinaria effettuata entro il 30 settembre 2017, annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P; 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**PRESO ATTO** dell'indirizzo di mantenimento di ogni partecipazione, espresso dalla Giunta comunale per la predisposizione della ricognizione;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 20 T.U.S.P., occorre predisporre altresì, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione in cui vengano indicati anche modalità e tempi di attuazione;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**VERIFICATO** che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione di alcuna partecipazione societaria;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute ed eventualmente da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale e così riassumibili: Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. – Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste soc. coop. / quota partecipazione: 1,19%, IN.VA. S.p.A. / quota di partecipazione: 0,97%, Cervino S.p.A. / quota partecipazione 7,19%, Torgnon Energie s.r.l. / quota partecipazione 3,39%;

**TENUTO CONTO** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione consiliare del 2021 recante ad oggetto "Analisi periodica assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni.";

**TENUTO CONTO** della non necessità di acquisire il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non si prevede la modificazione della situazione esistente;

**PRESO ATTO** del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza a deliberare il presente provvedimento spetta al Consiglio Comunale. La legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) che disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale, non vieta che vengano intraprese forme di collaborazione tra comuni appartenenti ad ambiti diversi: tale disciplina viene formalmente rispettata. Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, reca il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100: tale disciplina con l'adozione del presente provvedimento viene formalmente rispettata.

Relativamente alla presente proposta di deliberazione, pur rilevando che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio rende difficile il buon funzionamento degli uffici, e con il rilievo che nel corso del 2022 in sede transattiva di lite (e non di revisione) è stata dismessa la quota comunale in Torgnon Energie srl, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

**CONCLUSA** la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: La Sindaco Lorena ENGAZ illustra il punto. Il Consiglio procede quindi alla votazione;

**TERMINATA** la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	7
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione con la seguente modalità: invito ad una riunione informativa aperta a tutta la cittadinanza;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, 114, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. **DI RENDERE DISPONIBILE** la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, come previsto dall'art. 20, c. 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, entro il 20 gennaio 2023 come richiesto dalla competente Sezione di Controllo;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI  
DAGLI ENTI TERRITORIALI  
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

## **INDICE**

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
  - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
  - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
  - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
  - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
  - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
  - 05.01. Contenimento costi
  - 05.02. Cessione/Alienazione quote
  - 05.03. Liquidazione
  - 05.04. Fusione/Incorporazione
  - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE  
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI  
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

**01. SCHEDA ANAGRAFICA**

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: VALLE D'AOSTA

Codice fiscale dell'Ente: 81002590073

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Comune di Torgnon

Cognome:

CELVA  
CERVINO S.p.a. M. Lucat  
TORGNON ENERGIE S.r.l. M.Lucat  
INVA

Recapiti:  
Indirizzo:

Frazione Mongnod 4, 11020 TORGNON

Telefono:

0166/540213

Fax:

0166/540679

Posta elettronica:

[protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it)

**02. RICONGIUNIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricongiunzione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quota di controllo del d.lgs. 175/2016	Quota di controllo del d.lgs. 175/2016	Holding pura
	00665740072	Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d'Aoste soc. coop.	1998	Attiva		1,19	Codice ATECO 1,19 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali	NO	NO	NO	NO	NO
	0052690073	IN.VA. S.p.A.	1988	Attiva		0,0097	- autoprodotto di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d); - produzione di un servizio di interesse pubblico, in attuazione di un progetto di realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma; - autoprodotto di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; - svolge servizi di centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore regionale. - la produzione di servizi di interesse pubblico; 0,0097 Coordinamento della Regione, attraverso la prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e operativa di programmi di sviluppo e di assistenziali, nonché di ogni altra forma di previdenza, assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di servizi di interesse pubblico a disposizione della Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali della società, in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme di partecipazione finanziaria, assistenziale, sanitaria e assistenziali integrative o altre forme di previdenza e assistenza.	NO	SI	NO	NO	NO
	01035410073	TORGNON ENERGIE S.R.L.	2002	Attiva		3,39	Produzione di energia da fonti rinnovabili (settore idroelettrico) come previsto dall'art. 4, comma 7, D.lgs.n. 175/2016. Torgnon Energia S.p.A. è la società che ha costituito il partner privato costituito per realizzare e gestire la centrale idroelettrica Petit Monde nel Comune di Torgnon	NO	NO	NO	NO	NO
	00041720079	CERVINO SPA	1934	Attiva		7,19	Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane come previsto dall'art. 4, comma 7, D.lgs.n. 175/2016. Cervino Spa gestisce gli impianti di fune nel comprensorio sciistico di Torgnon	NO	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata", "sospesa", "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette adotti quotati in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione della partecipazione societarie per conto dell'Amministrazione.





### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Gli ambiti di intervento nei quali il CELVA è chiamato ad operare sono molto ampi e variegati, posto che alla società sono attribuite una pluralità di funzioni tra loro differenti, sebbene tutte indirizzate al conseguimento sia dell'ottimizzazione nello svolgimento dei servizi, svolti dal Consorzio in favore della collettività degli enti locali valdostani e nell'interesse di questi ultimi, sia della generale razionalizzazione dei costi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d);  
- produzione di un servizio di interesse generale; - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma;  
- autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni;  
- svolge servizi di centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore regionale.  
- la produzione di servizi di interesse generale, sotto la direzione e il coordinamento della Regione, attraverso la prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e operativa delle forme pensionistiche complementari, sanitarie integrative e assistenziali, nonché di ogni altra forma di previdenza, assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali della società, in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme pensionistiche complementari, le forme sanitarie e assistenziali integrative o altre forme di previdenza e assistenza.

*indicare se la società:*

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

**Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

**Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:**

Con riferimento ad IN.VA. S.p.A., il comune di Torgnon ritiene di mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, in quanto produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lett.a) e svolge servizi di committenza (art. 4, comma 3) del D.lgs 175/2016.

**(a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

**(d):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:  (a)Denominazione società partecipata:  (b)Tipo partecipazione:  (c)Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	108
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) *	
2020/2021	- 10.337.343
2019/2020	1.631.737
2018/2019	4.269.992
2017/2018	2.265.278
2016/2017	3.277.777

Importi in euro

Costo del personale (f)	6.159.823
Compensi amministratori	78.000
Compensi componenti organo di controllo	48.200

Importi in euro

FATTURATO	
2020/2021	6.259.997
2019/2020	25.078.576
2018/2019	30.575.045
FATTURATO MEDIO	20.637.873

\* esercizio sociale a cavallo d'anno 1/6 -31/5

\*\* partecipazione detenuta in SIRT spa, società oggetto di fusione per incorporazione nella cervino S.p.a. in data 31.05.2013

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

*Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:*

Con riferimento alla partecipazione detenuta nella CERVINO S.p.A., dall'analisi dell'assetto complessivo della società, non ricorrono i presupposti indicati nell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 che prevedono la predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

*Azioni da intraprendere:*

Nessuna azione perchè la partecipazione nella CERVINO S.p.A. persegue le finalità consentite espressamente dall'art. 4, comma 7 del D.Lgs n. 175/2016 e dall'analisi dell'art. 20, comma 2 della stessa norma non rilevano presupposti tali da disporre l'adozione, da parte del Comune di Torgnon, di piani di razionalizzazione.

**(a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

**(d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

**(f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.

**(g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:  (a)Denominazione società partecipata:  (b)Tipo partecipazione:  (c)Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	- 13.937
2020	- 22.438
2019	- 155.173
2018	- 217.055
2017	842

Importi in euro

Costo del personale (f)	0
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo	0

Importi in euro

FATTURATO	
2021	188.948
2020	125.555
2019	313.582
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>209.362</b>

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies* )

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

*Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:*

Con riferimento alla partecipazione nella TORGNON ENERGIE S.r.l sussistono le finalità espresse dall'art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016 mentre non risultano formalmente soddisfatte tutte le condizioni espresse nell'art. 20, comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. n. 175/2016.

*Azioni da intraprendere:*

Il Comune di Torgnon ritiene che il mancato formale rispetto della condizione espressa nell'art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016 sia da addebitare ad una precisa scelta gestionale della società che non prevede la presenza di personale dipendente ma la totale esternalizzazione dei servizi di gestione e manutenzione dell'impianto idroelettrico, nell'ottica di contenere i costi gestionali e garantire una maggiore efficienza aziendale; tale scelta gestionale è stata confermata anche dal nuovo partner privato che è subentrato nella compagine sociale a seguito dell'acquisto, in data 25/5/2018, della partecipazione di controllo della società. Per quanto concerne il mancato formale rispetto della condizione espressa nell'art. 20, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016 legata al raggiungimento della soglia media minima di 1.000.000 € di fatturato nel triennio precedente, il Comune di Torgnon rammenta che il calo del fatturato dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 è da addebitare, oltre che al venir meno delle cospicue tariffe incentivanti per il settore delle energie rinnovabili, al calo del PUN (Prezzo unitario Nazionale) dell'energia elettrica a seguito dell'emergenza epidemiologica CODID-19 ed alla pessima programmazione delle attività di manutenzione straordinaria, peraltro oggetto di contestazione nella vertenza giudiziaria in atto, che hanno generato un periodo di fermo dell'impianto idroelettrico e che sono da addebitare integralmente ad una gestione inefficiente della società da parte dell' Amministratore Unico. Il Comune di Torgnon, sebbene attualmente tale requisito non sia rispettato, in attesa della definizione della vertenza giudiziaria in atto, continuerà a monitorare l'attività di gestione della società, che attualmente risulta essere affidata ad un amministratore unico di esclusiva emanazione del nuovo partner privato.

**(a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

**(d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

**(f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.

**(g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
	IN.VA. S.p.A.	Diretta	<p>- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d);</p> <p>- produzione di un servizio di interesse generale;</p> <p>- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma;</p> <p>- autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni;</p> <p>- svolge servizi di centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore regionale.</p> <p>- la produzione di servizi di interesse generale, sotto la direzione e il coordinamento della Regione, attraverso la prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e operativa delle forme pensionistiche complementari, sanitarie integrative e assistenziali, nonché di ogni altra forma di previdenza, assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali della società, in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme pensionistiche complementari, le forme sanitarie e assistenziali integrative o altre forme di previdenza e assistenza.</p>	0,0098	<p>La Società ha come oggetto sociale: a) la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), e, per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale; b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 che hanno acquisito la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA; lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). Tali attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali: la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT); l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile; l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare; l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale INVA SpA; il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato; l'assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani strategici in ambito della tecnologia della informazione e della comunicazione.</p>

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

*oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.*

*Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

*Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).*

*Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.*

*Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.*

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
	Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. - Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste soc. coop.	Diretta	Codice ATECO 0.84.11.10 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali	1,19	Si ritiene di dover mantenere la partecipazione in quanto necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Il CELVA, come precisato all'art. 5 dello Statuto, è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

#### 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
3	TORGNON ENERGIE S.r.l.	Diretta	Produzione di energia da fonti rinnovabili (settore idroelettrico) come previsto dall'art. 4, comma 7, D.lgs.n. 175/2016	3,90%	<p>Il Comune di Torgnon ha provveduto, così come dispone l'art 20 del D. Lgs n° 175/2016, all'analisi dell'assetto complessivo della partecipazione nella società TORGNON ENERGIE s.r.l.; una serie di eventi, già puntualmente analizzati nelle motivazioni relative alla Revisione straordinaria delle partecipazioni per gli anni precedenti, a partire dal 2019, hanno stravolto la società, sia dal punto di vista della governance che dal punto di vista della compagine azionaria.</p> <p>• Il Comune di Torgnon, in data 3.09.2019, aveva convenuto in giudizio la società Torgnon Energie srl con le seguenti motivazioni:          "Accertato e dichiarato che la delibera di aumento del capitale sociale da Euro 76.000,00 ad Euro 1.100.000,00, assunta dall'assemblea di Torgnon Energie S.r.l. in data 5 giugno 2019 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 7 giugno 2019, è affetta da vizio di eccesso di potere, dispone l'annullamento e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Torgnon Energie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimuovere gli effetti della delibera annullata ed a reintegrare il Comune di Torgnon nella partecipazione al capitale di Torgnon Energie S.r.l. nella misura del 49%, nonché a risarcire tutti i danni medio tempore subiti dal Comune di Torgnon in dipendenza della riduzione della partecipazione sociale, con ogni consequenziale provvedimento di legge."          • Torgnon Energie srl si è costituita in giudizio, con comparsa del 25 febbraio 2020, con cui ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal Comune;          • La prima udienza, originariamente fissata per il 17 marzo 2020, è stata rinviata d'ufficio dapprima al 9 giugno, quindi al 3 novembre 2020, a causa della sospensione dell'attività processuale disposta dal Governo con i decreti adottati per contenere la diffusione del COVID19 e, infine – su istanza congiunta delle parti che nel frattempo avevano avviato trattative volte alla definizione bonaria, che però hanno avuto esito negativo – al 15 dicembre 2020; a detta udienza il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ossia:          1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;          2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;          3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria ed ha fissato udienza all'11 maggio 2021 per la decisione sulle istanze istruttorie;          • Nel 2021 sono state depositate le memorie di rito (aventi scadenza rispettivamente al 1° marzo, al 31 marzo e al 20 aprile). All'udienza dell'11 maggio 2021, il Giudice si sarebbe dovuto pronunciare sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, ma ha riservato la decisione ritenendo opportuno disporre la comparizione personale per tentare la conciliazione; all'uopo ha fissato l'udienza del 5 ottobre 2021, che, è stata rinviata al 18 gennaio 2022 su istanza congiunta delle parti.</p> <p>Il Comune di Torgnon, escluso dall'attività gestionale della società, non ha condiviso le scelte gestionali operate dalla società. Il Sindaco del Comune, in data 29/06/2021, ha partecipato all'assemblea ordinaria dei soci della Torgnon Energie srl, che recava all'ordine del giorno la presentazione e l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, ed ha contestato formalmente l'operato dell'Amministratore Unico, chiedendo che venissero verbalizzate numerose istanze di chiarimenti, soprattutto per quanto concerne la gestione dell'onerosa attività di manutenzione straordinaria della centralina e ha espresso voto contrario all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020.</p> <p>La ricognizione per l'anno 2021 prevede pertanto che, relativamente alla partecipazione detenuta nella società TORGNON ENERGIE s.r.l., si proceda ad analizzare puntualmente i requisiti stabiliti dal comma 2 dell'art 20 del D. Lgs n° 175/2016 motivando eventuali scostamenti:          a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4: nel caso di specie l'attività è espressamente prevista dal comma 7 dell'art 4;          b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;          Tale requisito, anche nel 2021, non viene formalmente rispettato; giova ricordare che dal 2019 si è insediato un Amministratore unico e che come ribadito nelle precedenti motivazioni relative alla Revisione Straordinaria delle partecipazioni degli anni precedenti, fosse molto più oneroso dotarsi di una struttura aziendale composta da personale dipendente; la scelta gestionale di esternalizzare tutti i servizi di gestione tecnico-amministrativo della società, sebbene siano cambiati i fornitori degli stessi, è stata confermata dal nuovo Amministratore Unico.          c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; nel caso di specie non sussiste;          d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;          Nel caso di specie, il fatturato medio del triennio si attesta in € 209.362, ed è stato ricalcolato come da indicazioni fornite dal parere rilasciato su richiesta del CELVA dalla Sezione di Controllo per la Regione Valle d'Aosta con deliberazione 6/2019/PAR depositato in data 31/7/2019. Il Comune di Torgnon, ribadendo che non esistono interlocuzioni con l'amministratore unico della società, rammenta che il fatturato del 2021 è lievemente aumentato rispetto al 2020 ma rimane molto al di sotto delle aspettative originarie e dei limiti di cui al presente punto.          e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; nel caso di specie, anche questo parametro, per la prima volta, non è rispettato poiché gli ultimi quattro esercizi, sui cinque analizzati, hanno fatto segnare una perdita.          f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento; l'attuale politica gestionale della società Torgnon Energie srl, che ha escluso il socio Comune di Torgnon dall'attività gestoria relegandolo a semplice socio di minoranza, ha evidenziato una discutibile governance societaria da parte dell'Amministratore Unico, che a si rinunciato al compenso per l'espletamento del proprio mandato, ma non si è dimostrato attento ed efficace nell'attività di gestione e programmazione soprattutto per quanto concerne l'attività di manutenzione straordinaria con evidenti ricadute negative sul risultato gestionale di periodo.          g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4: nel caso di specie non sussiste tale necessità.</p> <p>In conclusione, al 31.12.2021, in attesa che la vertenza giudiziaria faccia il suo corso o che le parti addividengano ad una definizione bonaria, si ritiene che il Comune di Torgnon possa attualmente mantenere la partecipazione nella società TORGNON ENERGIE s.r.l. senza azioni di razionalizzazione.</p> <p>A mero titolo informativo si dà atto che in data 8/7/2022 il Consiglio Comunale di Torgnon, con deliberazione n° 10, tenuto conto dei rischi connessi al contenzioso intrapreso palesati dai legali del Comune e dalla contestuale disponibilità del Giudice del Tribunale Civile di Milano, Sezione specializzata in Materie di Imprese B, a cui la causa n°RG 46464/19 era affidata - che da subito aveva manifestato la disponibilità ad assecondare le trattative tra le parti in vista di una possibile definizione bonaria della vertenza- all'unanimità, ha deliberato di approvare lo schema conciliativo che prevede la cessione dell'intera partecipazione del Comune di Torgnon in Torgnon Energie srl, a Basikdue Srl.</p>

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

**04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
4	CERVINO S.p.A.	Diretta	Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane come previsto dall'art. 4, comma 7, D.lgs.n. 175/2016	7,19%	<p>Con riferimento alla partecipazione detenuta dal Comune di Torgnon nella CERVINO S.p.A. si evince che dall'analisi congiunta degli art. 4 e 20 del D. Lgs n° 175/2016 la stessa possa essere mantenuta e, non ricorrendone i presupposti, non risulta necessario disporre di piani di razionalizzazione.</p> <p>Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.</p> <p>Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata.</p> <p>Per quanto concerne le finalità perseguibili l'art 4, al comma 7 prevede esplicitamente che "sono altresì ammesse le partecipazioni nella società aventi per oggetto sociale ..... la realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane..."; si tratta di una previsione puntuale che individua delle attività che, a prescindere dalle limitazioni contenute nei commi 1 e 2 possono permettere la costituzione, l'acquisizione ed il mantenimento, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>L'art. 20 dispone, invece, che le amministrazioni pubbliche procedano periodicamente ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni sia direttamente che indirettamente, e che, ove risulti necessario, ai sensi del comma 2, procedano ad adottare piani di razionalizzazioni supportati da apposite relazioni tecniche.</p> <p>L'analisi compiuta per la partecipazione detenuta nella società Cervino Spa ha evidenziato che non sussistono le situazioni elencate al comma 2.</p> <p>Infatti procedendo puntualmente si evince che:</p> <p>a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4: nel caso di specie l'attività è prevista dal comma 7 dell'art 4;</p> <p>b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: nel caso di specie la società, nell'esercizio 2020/2021 ha dichiarato una forza lavoro media di 116 unità a fronte di tre amministratori;</p> <p>c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: nel caso di specie non sussiste;</p> <p>d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro: nel caso di specie il fatturato medio del triennio si attesta in € 20.637.873 ed è stato ricalcolato come da indicazioni fornite dal parere rilasciato, su richiesta del CELVA, dalla Sezione di Controllo per la Regione Valle d'Aosta con deliberazione 6/2019/PAR depositato in data 31/7/2019.</p> <p>e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: nel caso di specie, l'esercizio di riferimento 20-21 si è chiuso con una perdita di esercizio di € 10.337.343. Infatti, l'emergenza sanitaria ha costretto la Società ad impedire al pubblico la fruizione degli impianti di risalita lungo tutta la stagione invernale di pertinenza dell'esercizio sociale chiuso al 31 maggio 2021, limitandone l'accesso solamente agli sportivi professionisti, il tutto in ossequio a provvedimenti di legge di emanazione governativa.</p> <p>D'altro canto, a fronte di questa significativa limitazione all'esercizio d'impresa, il Governo nazionale ha provveduto all'emanazione di legislazione d'urgenza a parziale ristoro dei danni economici e finanziari subiti, con la possibilità di attribuire un cospicuo ammontare di contributi statali a fondo perduto. In particolare, con il DL 22.03.2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, il Governo nazionale ha stanziato - previa autorizzazione della Commissione europea - una quota di 430milioni per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti a fune, demandando al Ministro del Turismo di concerto con il Ministro delle Finanze l'emanazione del provvedimento attuativo. La Commissione Europea ha autorizzato tale misura con decisione C(2021)5938 del 4 agosto 2021. Alla data del 28 ottobre 2021, ultimo giorno disponibile per l'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione nei termini di 180 giorni, non era ancora stato aperto lo Sportello automatico per la presentazione dell'istanza e pertanto non è stato possibile rilevare il contributo in oggetto nel bilancio al 31/05/2021.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato in misura pari al 49% della media dei ricavi di sola biglietteria registrati nelle singole annualità 2017, 2018 e 2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati. Il contributo così determinato, in aggiunta agli altri contributi ricevuti sulla base della normativa emergenziale, non può comunque eccedere il limite massimo dato dalla differenza tra la media del margine operativo lordo (MOL) del periodo 2017-2019, corretta per l'effetto di contrazione del prodotto interno lordo (PIL) dell'8,9%, e il margine operativo lordo (MOL) del periodo dicembre 2020-aprile 2021, come previsto dai paragrafi 30-34 della decisione C(2021)5938 del 4 agosto 2021.</p> <p>Il contributo che verrà richiesto e che sarà contabilizzato nell'esercizio 21-22, ammonta a euro 12.891.070. Tale importo è al lordo del contributo Ristori di euro 150.000 e del Contributo Regionale ex art. 11 legge regionale 10/2020 per l'apertura degli impianti agli atleti professionisti per i giorni dall'1.11.2020 al 27.12.2020 di euro 447.274. A titolo informativo si informa che l'importo del contributo è superiore alla perdita registrata nel bilancio chiuso al 31.05.2021;</p> <p>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento e g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4:</p> <p>Nel caso di specie è opportuno ricordare come tali requisiti siano stati alla base dell'operazione di fusione per incorporazione avvenuta nel 2013 che ha fatto confluire la storica società di impianti di risalita di Torgnon, SIRT SPA, partecipata significativamente dal Comune, nella Cervino Spa.</p> <p>La ratio di questa operazione, derivante dalla deliberazione n. 8 del 5 gennaio 2011 della Giunta regionale della Valle d'Aosta, che aveva coinvolto tutte le società del comparto funiviario valdostano partecipate dalla Regione Valle d'Aosta per il tramite della finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A è stata ampiamente ricordata in occasione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni effettuata negli anni precedenti. Si segnala che il Consiglio di amministrazione della CERVINO S.p.A., in data 21 febbraio 2020, ha deliberato la sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento della Regione Valle d'Aosta nei confronti della sua partecipata indiretta Cervino S.p.A.. Il governo della società, indirettamente controllata, viene esercitato dalla Regione per il tramite di Finaosta S.p.A. e la sussistenza di tale attività di direzione e coordinamento non comporta una alterazione sostanziale delle condizioni di rischio dell'investimento per gli azionisti, e ciò anche ai fini e per gli effetti dell'art. 2497 quater c.c.</p>

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte inc

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.01. Contenimento costi

*Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi*

**Progressivo società partecipata:**  (a) **Quota di partecipazione detenuta:**  (b)

**Denominazione società partecipata:**  (c)

**Tipo partecipazione:**  (d)

**Attività svolta:**  (e)

*Descrivere gli interventi di contenimento programmati:*

*Indicare le motivazioni:*

*Indicare le modalità di attuazione:*

*Indicare i tempi stimati:*

*Indicare una stima dei risparmi attesi:*

- (a):** *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
- (b):** *Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).*
- (c):** *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
- (d):** *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
- (e):** *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:  (a) Quota di partecipazione detenuta:  (b)

Denominazione società partecipata:  (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare:  (d)

Tipo partecipazione:  (e)

Attività svolta:  (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice\_motivazioni".

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

**Progressivo società partecipata:**  (a) **Quota di partecipazione detenuta:**  (b)

**Denominazione società partecipata:**  (c)

**Tipo partecipazione:**  (d)

**Attività svolta:**  (e)

*Selezionare le motivazioni della scelta:*

(f)

*In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:*

*Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:*

*Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:*

*Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:*

*Indicare una stima dei risparmi attesi:*

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice\_motivazioni".

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata:  (a) Quota di partecipazione detenuta:  (b)

Denominazione società partecipata:  (c)

Tipo partecipazione:  (d)

Attività svolta:  (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice\_motivazioni".

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

## **06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04**

### Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

### Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

### Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

La Sindaco  
f.to Lorena ENGAZ



Il Segretario Comunale  
f.to Roberto ARTAZ



---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
E  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 28/12/2022



Il Segretario Comunale  
f.to Roberto Artaz



---

Pubblicato dal 28/12/2022 al 12/01/2023